

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- L'AQUILA -

ORIGINALE

u.º 670/13


Ricorso

Per la sig.ra **SCIOCCHETTI Serena**, nata ad Atri (TE) il 15.12.1975 e residente in Montesilvano (PE) alla Via Fonte d'Olmo Ovest 3/a, Cod. Fis.: SCCSRN75T55A488S, rappresentata e difesa, per mezzo di procura resa a margine del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giulio Cerceo (Cod. Fis.: CRCGLI56D19G482R - fax 0854549377 - e-mail: legale@studiocerceo.com - posta elettronica certificata: avvgiulioocerceo@cnfpec.it) e Stefano Corsi (Cod. Fis.: CRSSFN68H29G482N - fax: 0854549377 - e-mail: legale@studiocerceo.com - posta elettronica certificata: avvstefanocorsi@cnfpec.it) del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio Foglietti (Cod Fis.: FGLFRZ41C19H501O - fax: 0862028051 - e-mail: studio_foglietti@virgilio.it - posta elettronica certificata: fabrizio.foglietti@pecordineavvocatilaquila.it) del Foro de L'Aquila, ubicato in Località Paganica, L'Aquila, c.a.p. 67100, alla Via Corrado Giacobbe n. 2 (per le comunicazioni si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata avvgiulioocerceo@cnfpec.it e l'utenza telefax n. 0854549377);

MANDATO

Io sottoscritta sig.ra Serena Sciocchetti (C.F. SCCSRN75T55A488S) nomino a rappresentarmi assistermi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado congiuntamente (disgiuntamente, gli avv.ti Giulio Cerceo e Stefano Corsi, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio Foglietti, ubicato in Località Paganica, L'Aquila, c.a.p. 67100, alla Via Corrado Giacobbe n. 2. Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e presto consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

- **ricorrente**


(sig.ra Serena Sciocchetti)

contro:

- il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**, Cod. Fis.: 80185250588, in persona del Ministro *p.t.*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, Cod. Fis.: 80006940664, e domiciliato presso gli uffici della medesima, in L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo presso il Complesso monumentale di S. Domenico;

- il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'ABRUZZO**, Cod. Fis.:

È autentica

(avv. Giulio Cerceo)

(avv. Stefano Corsi)

93028190663, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t., ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, Cod. Fis.: 80006940664, e domiciliato presso gli uffici della medesima, in L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo presso il Complesso monumentale di S. Domenico;

- **Amministrazioni resistenti**

nonché nei confronti della sig.ra RUFFINI Ida, residente in Pizzoli (AQ) alla Via della Stazione n. 10;

- **controinteressata**

per l'annullamento, idonea misura cautelare,

- del decreto prot. n. AOODRAB 7357 del 07.08.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, col quale la sig.ra Serena Sciocchetti è stata esclusa dalla partecipazione al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola primaria, di cui al decreto n. 82 del 24.09.2012 del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, perché ritenuta non in possesso di valido titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria;
- del decreto n. 7725 del 20.08.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, col quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria di merito della procedura concorsuale in questione, formulata dalla commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui non ha contemplato l'inserimento della sig.ra Serena Sciocchetti;
- del decreto prot. n. AOODRAB7880 del 28.08.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, col quale è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale in questione, e sono stati dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa, nella parte in cui non contempla l'inserimento della sig.ra Serena Sciocchetti;

- di ogni altro atto prodromico, presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso, con particolare riferimento alla nota del 14.11.2012 del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

nonché per il risarcimento

di tutti i danni, anche morali, nessuno escluso, subiti e *subendi* dalla ricorrente a causa degli illegittimi provvedimenti.

FATTO

Mediante decreto n. 82 del 24.09.2012 del Direttore Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 75 del 25.09.2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca indiceva il concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Ai sensi dell'allegato 1 al citato decreto del Direttore Generale n. 82/2012, il numero dei posti messi a concorso per la Regione Abruzzo nella scuola primaria era pari a 100 unità di posto comune e di 9 unità di posto di sostegno.

Con ulteriore decreto n. 85 del 08.10.2012 dello stesso Direttore Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 79 del 09.10.2012, veniva parzialmente rettificato il provvedimento del 24.09.2012.

Con nota prot. n. 2870 del 26.10.2012, inviata ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, il Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rendendo chiarimenti sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto n. 82/2012 del Direttore Generale del personale scolastico, faceva presente come l'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione VI giurisdizionale, avesse

ritenuto valido il titolo di “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria, precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria” (v. Cons. St., Sez. VI, 04.04.2003, n. 1769). A ciò aggiungendo che l’assunto trovava altresì conferma dalla formulazione del bando, che prevedeva solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione.

La sig.ra Serena Sciocchetti, in data 07.11.2012, procedeva alla presentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, di apposita domanda di partecipazione al concorso per l’insegnamento nella scuola primaria.

Peraltro, con ulteriore nota del 14.11.2012, anche questa inviata solo ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, sempre il Capo del Dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca precisava che, per essere valido il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria, doveva riportare la dicitura “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”. Ciò, secondo il Capo del Dipartimento, in quanto solo i diplomi riportanti l’indicazione “maturità magistrale” assicurerebbero un idoneo percorso di studio e di preparazione all’insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie. Tanto perché i vari percorsi “linguistici” consentirebbero allo studente di approfondire e sviluppare la conoscenza e la padronanza comunicativa di tre lingue straniere ma non assicurerebbero quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale quali scienze dell’educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia, eccetera.

In seguito, in data 14.05.2013 la sig.ra Sciocchetti veniva a conoscenza di aver superato la prova scritta del concorso per la scuola primaria, ed in data 31.05.2013 era convocata per l'espletamento della prova orale.

Il 15.07.2013, quindi, la sig.ra Sciocchetti riceveva comunicazione del superamento della prova orale relativa al concorso per l'insegnamento nella scuola primaria (voto della prova scritta: 28; voto della prova orale: 40). La sig.ra Sciocchetti veniva contestualmente invitata, come previsto dal comma 3 dell'art. 12 del decreto n. 82 del 24.09.2012 del Direttore Generale per il personale scolastico, ad inoltrare, entro 15 giorni, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, i soli titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, non documentabili con autocertificazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011.

Senonchè, del tutto inaspettatamente, in data 08.08.2013 alla sig.ra Sciocchetti era anticipato via e-mail il decreto prot. n. AOODRAB 7357 del 07.08.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, col quale ne veniva disposta l'esclusione dalla partecipazione al concorso, perché ritenuta non in possesso di valido titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria.

In particolare, l'esclusione della sig.ra Sciocchetti era fondata:

- sul richiamo alla nota prot. n. 3123 del 14.11.2012 del MIUR – Dipartimento per l'istruzione, con la quale era stato chiarito che solo i diplomi che riportano l'indicazione "maturità magistrale ad indirizzo linguistico" costituivano valido titolo di accesso all'insegnamento nella scuola primaria, con l'esclusione, quindi, dei "diplomi sperimentali linguistici" non riportanti anche la indicazione di "maturità magistrale";
- sul rilievo che, con nota prot. n. 6023/B6a del 20.06.2013, il Liceo Psicopedagogico "G. Marconi" di Pescara, aveva comunicato che la candidata

sig.ra Sciocchetti aveva conseguito presso l'istituto stesso nell'anno scolastico 1993/1994 il diploma sperimentale linguistico (prog. Brocca) e non la maturità magistrale ad indirizzo linguistico.

Da notare, al riguardo, che la sig.ra Sciocchetti, oltre alla laurea in lingue e letterature straniere alla quale aveva fatto riferimento nella domanda di ammissione, aveva successivamente avuto modo di indicare, quale titolo di accesso al concorso per la scuola primaria, il diploma di maturità conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo linguistico rilasciato ai sensi del D.M. 21.07.1989 dall'Istituto Magistrale "G. Marconi" di Pescara, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 con votazione di 60/60.

Con ulteriore decreto n. 7725 del 20.08.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo era poi pubblicata la graduatoria provvisoria di merito della procedura concorsuale in questione, formulata dalla commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del bando di concorso.

Infine, mediante decreto prot. n. AOODRAB7880 del 28.08.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, veniva approvata la graduatoria finale di merito, ed erano dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa.

Purtroppo, né la graduatoria provvisoria, né quella definitiva ricomprendevano la sig.ra Sciocchetti, in quanto esclusa dal concorso.

Ritenendosi giustamente lesa dall'illegittima esclusione subita la sig.ra Sciocchetti non poteva, allora, che determinarsi alla proposizione del presente ricorso.

La ricorrente sig.ra Serena Sciocchetti, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, invoca l'annullamento, previa idonea misura cautelare e con richiesta risarcitoria, dei provvedimenti gravati, i quali devono essere senz'altro

reputati totalmente illegittimi. Ciò sulla base delle seguenti motivazioni in

DIRITTO

Motivo primo: Eccesso di potere dovuto a contraddittorietà. Illogicità manifesta. Violazione del principio del c.d. *favor participationis*.

Una prima, assolutamente lampante, ragione di illegittimità dell'operato del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale risiede nel fatto che il primo, secondo quanto anticipato in premessa, ha fornito, tra ottobre e novembre 2012, due chiavi di lettura diametralmente opposte e/o, comunque, nettamente in contrasto tra loro, di una disposizione concorsuale (l'art. 2, comma 2, lettera a, del Decreto n. 82 del 24.09.2012 del Direttore Generale) peraltro assolutamente chiara.

Salvo poi essere posta, a fondamento della drastica esclusione dal concorso disposta nei confronti della sig.ra Sciocchetti, l'interpretazione più restrittiva contenuta nella nota del 14.11.2012 del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

In particolare, si è visto che, mediante prima nota prot. n. 2870 del 26.10.2012, inoltrata ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, il Capo del Dipartimento per l'istruzione, in ordine alla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del decreto n. 82/2012 del Direttore Generale del personale scolastico, ha richiamato un chiaro ed univoco orientamento dell'Ecc.mo Consiglio di Stato (manifestato per la prima volta dalla Sezione VI con sentenza n. 1769 del 04.04.2003). Indirizzo che, per l'appunto, ha affermato la piena validità del titolo di "maturità linguistica" per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria (sul rilievo espresso, totalmente condivisibile, che "il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia

originaria”). Si è pure evidenziato come, nella medesima nota, ad ulteriore suffragio dell’impostazione, è stata citata anche proprio la formulazione del bando, la quale ha previsto unicamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione.

Soltanto con la successiva nota del 14.11.2012 il medesimo Capo del Dipartimento, ponendosi in contrasto tanto con la previsione di bando quanto con la prima chiave di lettura fornita appena ad ottobre, è venuto (assai improvvidamente, ed, oltretutto, in contrasto con i dati normativi, di svariata matrice, a disposizione) ad affermare che il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali, onde poter avere validità quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria, doveva recare la dicitura “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”. Ciò sul rilievo (seccamente smentito dalla giurisprudenza) che solo i diplomi riportanti l’indicazione “maturità magistrale” assicurerebbero un idoneo percorso di studio e di preparazione all’insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie.

In realtà, a maggior ragione a fronte del suddetto contrasto per così dire interpretativo generato dalle due discordanti note del Capo Dipartimento, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo non avrebbe dovuto che attenersi (anche in considerazione della sua coerenza con l’univoco indirizzo giurisprudenziale) al tenore letterale della disposizione di bando.

La quale (v. art. 2, comma 2, lett. a, del Decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012), senza dare adito a dubbi di sorta, come visto si è limitata a prevedere, ai fini dell’ammissione al concorso, di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione.

D'altro canto, anche a voler considerare, per assurdo, la sussistenza di dubbi in ordine all'interpretazione della disposizione di bando (in verità non tanto per il tenore letterale della disposizione stessa quanto per le contraddittorie prese di posizione assunte in rapida successione dal Capo Dipartimento), non poteva (e non può) che trovare applicazione il noto principio del c.d. *favor participationis*. Ciò come reiteratamente affermato dagli interpreti. Secondo cui, per l'appunto, in materia di concorsi pubblici opera il generale principio di chiusura – immanente ad ogni procedura concorsuale, del c.d. *favor participationis*, per il quale l'Amministrazione ha interesse a garantire la massima partecipazione possibile alla selezione, in modo da poter procedere al reclutamento del personale più idoneo all'espletamento del servizio da assegnare; e, pertanto, nell'ipotesi di clausole di ammissione dubbie, deve comunque privilegiarsi l'interpretazione che consenta di soddisfare l'anzidetto principio (così T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 13.02.2013, n. 127; in senso conforme v. anche, *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 05.04.2012, n. 3166; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13.01.2012, n. 169).

Infine, a ben vedere, la medesima contraddittorietà risulta ascrivibile all'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il quale si è "ricordato" di procedere all'esclusione della candidata solo a concorso concluso ed a prove superate dalla stessa e ad un passo dall'approvazione della graduatoria definitiva.

Una conferma della contraddittorietà e/o delle incertezze ravvisabili anche nell'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale si può ben cogliere nel fatto che lo stesso, anticipando via e-mail la comunicazione dell'esclusione alla sig.ra Sciocchetti, ha dato praticamente per scontata la proposizione di ricorso da parte della candidata esclusa, manifestando la disponibilità alla ammissione con riserva semplicemente (almeno così sembrerebbe, non potendosi avere certezze al riguardo, il che giustifica ovviamente la domanda di idonea misura cautelare) a notifica del ricorso ricevuta.

*** **

Motivo secondo: Violazione e falsa applicazione del principio di tutela della "par condicio" dei concorrenti. Violazione del principio generale in tema di divieto di disapplicazione della *lex specialis*. Più in generale, violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di concorsi pubblici. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8, del Decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012. Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di affidamento privato. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento.

La condotta serbata dalle Amministrazioni nella fattispecie si appalesa censurabile sotto un ulteriore duplice profilo.

In primo luogo perché, del tutto illegittimamente, la nota del Capo Dipartimento del 14.11.2012 rappresenta un chiaro tentativo di sovvertire e/o alterare, in corsa, ovvero a concorso iniziato (e, comunque, dopo la presentazione delle domande di partecipazione ad esso), le regole in tema ammissione quali fissate dal bando.

Orbene, ha avuto modo di puntualizzare, assai opportunamente, la giurisprudenza che il bando di concorso indetto per l'accesso a posti di pubblico impiego costituisce la *lex specialis* della selezione e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; ciò in forza del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella *lex specialis* e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (in tal senso Cons. St., Sez. V, 03.08.2012, che, peraltro, ha confermato la pronuncia n. 980/2000 dell'Ecc.mo

T.A.R. L'Aquila; conformemente v., ancora, Cons. St., Sez. IV, 20.09.2012, n. 5044; Cons. St., Sez. VI, 25.07.2006, n. 4627, per la quale non è consentito procedere ad una sensibile e rilevante innovazione delle regole di selezione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e nel corso della procedura selettiva; ed, infine, Cons. St., Sez. IV, 29.11.2002, n. 6530).

In secondo luogo perché l'Ufficio Regionale Scolastico per l'Abruzzo, dal canto suo, tra l'altro letteralmente calpestando l'affidamento ingenerato nella candidata, ha proceduto alla relativa esclusione dalla partecipazione al concorso solo a prove concluse e, per di più, brillantemente superate.

Questo tanto più che l'art. 2, comma 8, del Decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012 imponeva all'Ufficio Scolastico Regionale di procedere all'accertamento dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all'art. 5. E, dunque, senza attendere addirittura la conclusione delle prove, come effettuato, assai inopinatamente, dall'Ufficio Scolastico Regione abruzzese.

In ogni caso, l'Ufficio Scolastico Regionale avrebbe dovuto semmai (ovviamente ragionando per assurdo) procedere alla esclusione immediata della sig.ra Sciocchetti come minimo a partire dal momento in cui avesse avuto modo di accertare la mancanza del requisito di accesso al concorso.

Nel caso di specie l'Ufficio Scolastico Regionale ricollega l'esclusione ad una comunicazione ricevuta con nota prot. n. 6023/B6a del 20.06.2013 dal Liceo Psicopedagogico "G. Marconi" di Pescara.

Il provvedimento di esclusione, datato 07.08.2013, risulta essere quindi intervenuto non immediatamente, come previsto nella *lex specialis*, bensì molto tempo dopo l'accertamento della pretesa carenza del requisito di accesso, quando erano stati ormai comunicati gli esiti della prova orale (superata bene dalla sig.ra Sciocchetti), nonché a pochi giorni di distanza dall'approvazione della graduatoria

definitiva.

*** **

Motivo terzo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), del Decreto n. 82 del 24.09.2012 del Direttore Generale per il personale scolastico. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. m. 419/1974 e del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22.07.1989, della Circolare Ministeriale n. 27 dell'11.02.1991, del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29.03.1993, dell'art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale del 10.03.1997, dell'art. 7 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 343 del 02.06.1997, della Circolare Ministeriale n. 434 del 15.07.1997. Violazione e falsa applicazione del principio di continenza del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali rispetto al diploma di maturità magistrale. Eccesso di potere dovuto a contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Alla stregua di quanto ormai reiteratamente evidenziato, l'esclusione della sig.ra Sciocchetti è stata motivata in ragione della pretesa mancanza di valido titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria, essendo stato comunicato, da parte del Liceo Psicopedagogico "G. Marconi" di Pescara, il conseguimento, da parte della stessa, nell'anno scolastico 1993/1994, del diploma sperimentale linguistico (prog. Brocca) e non della maturità magistrale ad indirizzo linguistico.

La ricorrente, esattamente, è in possesso (secondo quanto peraltro dichiarato con apposita e-mail del 20.06.2013 e come risultante da copia del titolo che si produce) di diploma di maturità conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo linguistico rilasciato ai sensi del D.M. 21.07.1989 dall'Istituto Magistrale "G. Marconi" di Pescara nell'anno scolastico

1993/1994, con votazione di 60/60. Nel diploma viene espresso richiamo al D.P.R. 31.05.1974, n. 419 (con particolare riferimento al relativo art. 4), ovvero all'articolato normativo che ha introdotto, nel nostro ordinamento, la sperimentazione scolastica, le cui disposizioni sono state poi successivamente trasfuse nel D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, oltre che recepite e/o attuate da vari decreti ministeriali, interministeriali, e da circolari ministeriali.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un diploma sperimentale ad indirizzo linguistico dell'Istituto Magistrale. Il quale Istituto per l'appunto, secondo quanto risultante dal timbro recante la denominazione della scuola apposto sul diploma, già all'epoca si articolava in due indirizzi sperimentali, quello pedagogico e quello linguistico.

Non si tratta, invece, di un diploma sperimentale linguistico progetto Brocca, tipologia di sperimentazione inaugurata solo in epoca successiva (peraltro diploma rilasciato da Istituto Magistrale, a sua volta, comunque da reputarsi valido per l'accesso al concorso per la scuola primaria, in quanto sempre frutto di una sperimentazione ad indirizzo linguistico).

Quel che conta, in ogni caso, è che la sig.ra Sciocchetti risulta titolare (avendone fatta apposita e specifica indicazione) di un diploma a tutti gli effetti valevole come diploma magistrale (o, che dir si voglia, di una maturità magistrale ad indirizzo linguistico), essendo stato conseguito all'esito di sperimentazione (ad indirizzo linguistico) attuata da un Istituto Magistrale; e, ciò, senza dubbio, in base a quanto pure chiaramente desumibile dalle varie disposizioni, anche direttamente di matrice ministeriale, intervenute nel tempo.

Infatti, come già evidenziato, sulla piena validità dei diplomi sperimentali ad indirizzo linguistico conseguiti presso l'Istituto Magistrale ai fini dell'ammissione al concorso per l'insegnamento nella scuola primaria sussiste un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, inaugurato dalla pronuncia

dell'Ecc.mo Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. VI, 04.04.2003, n. 1769) citata nella prima nota del Capo Dipartimento del 26.10.2012.

L'orientamento è stato ribadito da successive decisioni del Supremo Consesso Giurisdizionale Amministrativo (v. Cons. St., Sez. VI, 08.08.2008, n. 3917; Cons. St., Sez. VI, 03.12.2009, n. 7550).

Infine, significativa conferma dell'indirizzo si è avuta anche con recentissime decisioni del T.A.R. Napoli (v. T.A.R. Campania, Napoli, 03.07.2013, n. 3384; T.A.R. Campania, Napoli, n. 3385 del 03.07.2013; T.A.R. Campania, Napoli, 03.07.2013, n. 3386; T.A.R. Campania, Napoli, 03.07.2013, n. 3399; T.A.R. Campania, Napoli, 06.08.2013, n. 4096; T.A.R. Campania, Napoli, 06.08.2013, n. 4097) intervenute proprio in relazione al concorso di cui in questa sede si discute (ovvero per il reclutamento di personale docente nella scuola primaria, ad eccezione dell'ultima di esse, che ribadisce il medesimo orientamento anche per il concorso concernente il reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia); decisioni, tra l'altro ben note all'Ufficio Regionale Scolastico per l'Abruzzo ed al Ministero già prima di disporre l'esclusione nei confronti della sig.ra Sciocchetti.

Il Collegio campano ha premesso di condividere l'orientamento del Consiglio di Stato alla stregua del quale la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.

Ha aggiunto il Collegio che, in sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti

entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, il titolo posseduto dall'istante resta comunque valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso di studi, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (v. Cons. St., Sez. VI, 03.12.2009, n. 7550).

Ha altresì rilevato il T.A.R. Campania che, a tale indirizzo giurisprudenziale - tra l'altro nel solco delle analoghe sentenze più risalenti nel tempo citate da parte ricorrente - aveva anche aderito espressamente la stessa Amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26.10. 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione".

Ha coerentemente e correttamente concluso il Collegio napoletano nel senso che l'atto di esclusione si pone quindi in contrasto con l'intenzione, dichiarata dal Ministero nella prima nota di indirizzo, di voler equiparare il suddetto titolo con quello di maturità magistrale *tout court*, con violazione, per l'effetto, del principio di continenza del primo rispetto al secondo, come stabilito dal richiamato orientamento giurisprudenziale.

Il T.A.R. campano, quindi, definitivamente pronunciando, ha accolto i ricorsi, per l'effetto annullando i decreti di esclusione ed, altresì, condannando il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al pagamento delle spese di giudizio in favore delle

ricorrenti.

L'Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, dal canto suo, risulta poi aver ottemperato alle decisioni, tanto che le ricorrenti sono state inserite nella graduatoria finale.

Essendosi in presenza di un orientamento ermeneutico consolidato, e, oltretutto, già applicato con specifico riferimento al concorso in esame (certamente con decisioni di primo grado, ma ragionevolmente non sovvertibili dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, in quanto ispiratore dell'indirizzo interpretativo), non pare che l'Ecc.mo T.A.R. abruzzese possa discostarsi da esso.

Il ricorso della sig.ra Sciocchetti, dunque, merita senz'altro di essere accolto.

Domanda di risarcimento danni.

Si invoca il risarcimento di tutti i danni, anche morali, nessuno escluso, subiti e *subendi* dalla ricorrente a causa degli illegittimi provvedimenti, secondo una quantificazione da operarsi in corso di giudizio, se del caso anche in via equitativa.

Domanda di sospensiva.

Nella fattispecie vertita sussistono, indiscutibilmente, entrambi i presupposti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) per confidare nell'accoglimento della domanda cautelare.

La sussistenza del prescritto *fumus* discende da quanto dianzi diffusamente argomentato e dedotto.

In ordine al *periculum*, è evidente che, laddove il Collegio non intervenisse accogliendo la domanda di idonea misura cautelare, alla ricorrente resterebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di essere inserita in graduatoria (come le

spetta di diritto) in tempo utile, a maggior ragione per l'anno scolastico che sta per andare a cominciare.

Da questo punto di vista si segnala che i giochi non sono affatto chiusi, dal momento che, con avviso del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del 04.09.2013, l'Ufficio ha evidenziato la possibilità di una rettifica della graduatoria.

***** *****

P.q.m. voglia l'Ecc.mo T.A.R. L'Aquila, in accoglimento del presente ricorso, annullare, previa idonea misura cautelare, i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione anche in al risarcimento danni, nella misura da determinarsi in corso di giudizio anche in via equitativa, ed alle spese di lite.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia si dichiara che il contributo unificato da versare ammonta ad € 325 (trecentoventicinque), trattandosi di ricorso in materia di concorso per il pubblico impiego.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- 1) decreto prot. n. AOODRAB 7357 del 07.08.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, col quale la sig.ra Serena Sciocchetti è stata esclusa dalla partecipazione al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola primaria;
- 2) decreto prot. n. AOODRAB7880 del 28.08.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, col quale è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale in questione, e sono stati dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa;
- 3) nota del 14.11.2012 del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

- 4) nota prot. n. 2870 del 26.10.2012, inviata ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, il Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- 5) stralcio del decreto n. 82 del 24.09.2012 del Direttore Generale per il personale scolastico;
- 6) domanda di partecipazione al concorso della sig.ra Sciocchetti;
- 7) dichiarazione titoli valutabili della sig.ra Sciocchetti;
- 8) diploma di maturità della sig.ra Sciocchetti;
- 9) e-mail della sig.ra Sciocchetti del 20.06.2013;
- 10) e-mail dell'Ufficio Regionale Scolastico Regionale per l'Abruzzo del 09.08.2013 ed e-mail di risposta della sig.ra Sciocchetti di pari data;
- 11) e-mail dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del 23.08.2013;
- 12) D.M. del 21.07.1989;
- 13) sentenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione VI, 04.04.2003, n. 1769;
- 14) sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 3384/2013;
- 15) sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 3385/2013;
- 16) sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 3386/2013;
- 17) sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 3399/2013
- 18) sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 4096/2013;
- 19) sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 4097/2013;
- 20) avviso del 04.09.2013 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.

Pescara/L'Aquila, li 10 settembre 2013


(avv. Giulio Cerceo)


(avv. Stefano Corsi)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Giulio Cerceo, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara del 02.02.2006, ho provveduto a notificare per conto della sig.ra Serena Sciocchetti il suesteso ricorso:

1) al **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t., ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, e domiciliato presso gli uffici della medesima, in L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo presso il Complesso monumentale di S. Domenico, c.a.p. 67100, previa iscrizione al n. *1421* del mio registro cronologico, consegnandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 76491833757-0, spedita dall'Ufficio Postale di Pescara 1 sito in Via Monti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.




(avv. Giulio Cerceo)


2) al **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'ABRUZZO**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t., ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, e domiciliato presso gli uffici della medesima, in L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo presso il Complesso monumentale di S. Domenico, c.a.p. 67100, previa iscrizione al n. *1422* del mio registro cronologico, consegnandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 76491833758-1, spedita dall'Ufficio Postale di Pescara 1 sito in Via Monti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.



(avv. Giulio Cerceo)


3) al **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'ABRUZZO**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la rispettiva sede, in L'Aquila alla Via Rocco Carabba n. 4 c.a.p. 67100, previa iscrizione al n. *1423* del mio registro cronologico, consegnandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. *76491833759-2*, spedita dall'Ufficio Postale di Pescara 1 sito in Via Monti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.




(avv. Giulio Cerceo)

4) alla sig.ra **RUFFINI Ida**, residente in Pizzoli (AQ) alla Via della Stazione n. 10, c.a.p. 67017, previa iscrizione al n. *1424* del mio registro cronologico, consegnandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. *76491833760-4*, spedita dall'Ufficio Postale di Pescara 1 sito in Via Monti n. 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.




(avv. Giulio Cerceo)